



COMUNE DI BUGGERRU
Provincia SUD SARDEGNA
C.A.P 09010 Tel. 0781 1896114 fax 0781 54424
email comune.buggerru@tiscali.it Pec: comune.buggerru@pec.it

ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE 2021

BANDO

Indetto ai sensi dell'art. 11 della L.431/98, che istituisce il "Fondo nazionale per il sostegno dell'accesso delle abitazioni in locazione", del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, per il contributo al pagamento del canone di locazione risultante da contratti di affitto regolarmente registrati.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO -CULTURALE

RENDE NOTO

Che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando **e fino alla data del 27.10.2021 alle ore 12.00** i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere i contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili adibiti ad uso abitativo.

Art. 1 - Destinatari dei contributi

Destinatari dei contributi sono i nuclei familiari titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva.

Art. 2 - Requisiti per l'ammissione al contributo

Possono presentare domanda i cittadini che alla data di pubblicazione del presente bando si trovino nella seguente posizione:

- essere residenti anagraficamente nel Comune di Buggerru;
la residenza anagrafica nel Comune deve sussistere al momento della presentazione della domanda;
Per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno;
- essere titolari di un contratto di locazione, che deve sussistere al momento della presentazione della domanda, ad uso abitativo primario per un alloggio sito nel Comune di Buggerru , regolarmente registrato o depositato per la registrazione presso l'Ufficio Registro, documentabile, di durata non inferiore a quattro anni, non avente natura transitoria, con superficie utile netta come da art. 2 comma 2 della L.R.13/89;
- essere in regola con il pagamento del canone di locazione;
- non percepire, per lo stesso titolo, contributi da parte dell'Amministrazione Comunale o da qualsiasi altro Ente.

Il contratto deve:

- risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;
- sussistere al momento della presentazione della domanda;
- permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto.

In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato costituisce economia da maturare nell'anno successivo.

Requisiti economici per ottenere i benefici:

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti riferiti al nucleo familiare del richiedente, ex art. 1, comma 1 e art. 2, comma 3 del decreto 7 giugno 1999 come integrati con il Decreto del Ministro della Mobilità sostenibile n. 290 del 19/7/2021:

- **Fascia A:** ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS per complessivi € 13.405,08, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 14%; l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore ad € 3.098,74.
- **Fascia B:** ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari a € 14.573, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%. L'ammontare del contributo non può essere superiore a € 2.320,00.
- **Fascia Covid:** ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore ad 35.000,00 Euro rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a € 2.320,00.

Per l'ammissibilità alla Fascia Covid, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del DM n. 290 del 19/7/2021, i richiedenti devono presentare una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%. Come disposto dal comma 5 del medesimo decreto, la riduzione del reddito può essere certificata anche attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2020.

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistano analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino al massimo del 25% (entro i limiti massimi sopra richiamati) o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito per la fascia A e B possono essere innalzati fino ad un massimo del 25% (ex art. 2, comma 4 del decreto 7 giugno 1999).

Sono esclusi dai benefici:

- ◆ I nuclei familiari nei quali anche uno solo dei componenti risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 13/89. Il possesso di tale diritto esclude il beneficio anche se esercitato o esercitabile in qualunque altra parte del territorio nazionale, ai sensi delle disposizioni regionali;
- ◆ i titolari di un contratto di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali "A1" (abitazione signorile), "A8" (abitazione in ville) e "A9" (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici);
- ◆ i nuclei famigliari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente;
- ◆ i canoni di locazione degli alloggi ERP (edilizia residenziale pubblica), assoggettati al regime di canoni di edilizia agevolata, disciplinati dalla L.R. 13/89.

Art. 3 – Nucleo familiare

Ai fini del presente bando, si considera *nucleo familiare* quello composto dal richiedente e dai componenti la famiglia anagrafica, così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del bando comunale, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30.05.1989, n. 223.

Fanno parte altresì del nucleo familiare i soggetti a carico ai fini IRPEF di uno dei componenti la famiglia anagrafica.

- Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.
- I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare.

Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare.

In caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo.

Art. 4 – Documentazione dal allegare

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Il contratto di locazione deve essere documentabile e dovrà, pertanto, essere allegato in copia. Deve essere allegata, altresì, ricevuta di versamento dell'imposta annuale di registrazione se dovuta.

Art. 5 – Formazione e pubblicazione della graduatoria

Il Comune procede all'istruttoria delle domande verificandone la completezza e la regolarità.

Il Comune procede, altresì, all'adozione della graduatoria generale. Le domande incomplete o prive della documentazione richiesta non saranno ritenute valide ai fini della formazione della graduatoria e pertanto escluse.

La graduatoria generale è approvata con Determinazione del Responsabile ed è pubblicata all'albo pretorio del Comune. Entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria è possibile la presentazione di eventuali ricorsi, debitamente motivati.

Art. 6 – Entità del Contributo

L'entità del contributo è determinata in relazione all'incidenza del canone, quale risulta dal contratto di locazione regolarmente registrato, e in relazione al reddito ISEE del nucleo familiare determinato ai sensi del presente bando.

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione alla situazione reddituale del beneficiario. L'ammontare massimo di contributo concedibile ai singoli beneficiari, così come stabilito dal D.M. LL.PP. del 7 giugno 1999, è pari a € 3.098,74 annui per i nuclei familiari con un ISEE non superiore a due pensioni minime INPS ed esso corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 14% dell'ISEE. Per i nuclei familiari con un ISEE non superiore al limite previsto per l'assegnazione agli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, esso corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 24% del reddito, fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di €. 2.320,00 annui.

Art. 7 – Cumulabilità con altri contributi per il sostegno alla locazione.

La cumulabilità del Fondo in argomento con altre misure destinate al ristoro del canone di locazione non determina la riduzione dell'erogazione del contributo per nessuna delle due misure (come per esempio nel caso del Reddito di Cittadinanza). Naturalmente, poiché entrambe le misure perseguono il fine di sostenere il pagamento del canone di locazione, il contributo annuale cumulato, non può essere superiore al valore annuo del canone di locazione.

Art. 8 – Erogazione del Contributo

Il Comune provvede all'erogazione del contributo a seguito dell'accreditamento, da parte della R.A.S. , del relativo finanziamento.

In considerazione del fatto che l'importo trasferito dalla Regione potrebbe essere insufficiente a coprire l'intero fabbisogno comunale, il Comune stesso potrà effettuare una riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti o stilare una graduatoria sulla base di parametri di priorità individuati. In tal caso i suddetti

parametri di priorità includono la presenza nei nuclei familiari richiedenti di ultrasessantacinquenni, disabili o di situazioni di particolare debolezza sociale.

L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione delle relative ricevute, in fotocopia, di pagamento del canone di locazione attestanti l'avvenuto ricevimento dell'importo dei canoni di locazione per l'anno 2021 al locatore.

Al fine di far fronte alle situazioni di morosità e quindi ai casi in cui il richiedente sia impossibilitato a presentare al Comune la documentazione attestante l'avvenuto pagamento, lo stesso Comune potrà, ai sensi e nei modi indicati nell'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 11 della L. n. 431/1998, erogare i contributi destinati ai conduttori al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima.

Art. 9 - Termini di presentazione della domanda

Per la presentazione delle domande di cui al presente bando il termine è fissato per il 27.10.2021 ore 12.00, pena il non accoglimento della domanda.

Art. 10 - Pubblicità del bando

Copia del presente bando è a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione, ai sensi della L. 241/90, presso l'Ufficio dei Servizi Sociali e presso l'Albo Pretorio online del Comune, sul sito internet: www.comunebuggeru.it

Art. 11 – Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione del presente bando di concorso devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune.

Le istanze, debitamente sottoscritte, devono essere corredate da tutta la necessaria ed idonea documentazione ed indicare l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso, ed essere fatte pervenire via PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: comune.buggerru@pec.it ovvero, con raccomandata A/R indirizzata al Comune di Buggerru, Ufficio Servizi Sociali, Via Roma n.40 (in tale ipotesi, ai fini del rispetto della scadenza, farà fede la data indicata dall'Ufficio Postale di spedizione), a mano, in formato cartaceo, presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Buggerru.

Copia della modulistica potrà essere scaricata dal sito istituzionale: www.comunebuggeru.it

Art. 12 – Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art.71 del DPR 445/2000, spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche, qualora dal controllo emerga la non veridicità del

contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici conseguiti a seguito di provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera.

L'Amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

L'amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme e ad ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e, pertanto, verrà escluso dalla graduatoria.

Art. 13 - Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento alla Legge 431/98 e 109/98 nonché ai relativi decreti di attuazione.

Buggerru, 05/10/2021

F.TO IL RESPONSABILE DI SETTORE
Dott.ssa Alessandra Melis